

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

**AC 2162**

**Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,**

**recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché**

**misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle**

**istituzioni scolastiche**

**24 marzo 2014**

Sommario

[Nuova disciplina del regime dell’autosmaltimento dei rifiuti assimilati 3](#_Toc383440758)

[TASI-TARI Ulteriori modalità di pagamento e invio modelli precompilati 4](#_Toc383440759)

[Modifiche al contenuto essenziale del regolamento IUC. 5](#_Toc383440760)

[Dichiarazione IUC 6](#_Toc383440761)

[Flessibilità dei criteri di graduazione delle tariffe TARI 8](#_Toc383440762)

[Decorrenza della base imponibile Tari riferita alle superfici catastali 9](#_Toc383440763)

[Responsabilità del pagamento TASI in capo al possessore. 10](#_Toc383440764)

[Funzionario responsabile IMU - armonizzazione con previsione IUC 11](#_Toc383440765)

[Revisione gettito IMU 2014 sulla base dell’andamento flussi fabbricati D 12](#_Toc383440766)

[Pubblicazione delle aliquote 13](#_Toc383440767)

[Armonizzazione bilanci 14](#_Toc383440768)

[Imposta di registro 16](#_Toc383440769)

[Risorse derivanti dall’alienazione degli immobili del patrimonio 17](#_Toc383440770)

[Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati 18](#_Toc383440771)

[Crediti dei comuni vs OSL e alleggerimento sanzioni PSI 20](#_Toc383440772)

[Estensione da 60 a 90 giorni per deliberare il piano di riequilibrio finanziario 21](#_Toc383440773)

[Possibilità di modificare il piano di predissesto 22](#_Toc383440774)

[Estensione del termine per ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 23](#_Toc383440775)

[Fondo liquidità – piano di riequilibrio finanziario pluriennale 24](#_Toc383440776)

[Termini e condizioni di presentazione nuovo piano di riequilibrio 25](#_Toc383440777)

[Modifiche alla disciplina del pre-dissesto articolo 243-bis comma 8 lettera g) 26](#_Toc383440778)

[Modifiche alla disciplina del pre-dissesto articolo 243-bis comma 9 lettere b) e c) 27](#_Toc383440779)

[Modifiche alla disciplina di riequilibrio finanziario, articolo 243-ter comma 2 29](#_Toc383440780)

[Modifiche alla disciplina di riequilibrio finanziario, articolo 243-quater 30](#_Toc383440781)

[Pagamenti e anticipazione di liquidità. Modifiche al D.L. n. 35 del 2013. 31](#_Toc383440782)

[Termini di presentazione nuovo piano di riequilibrio finanziario 32](#_Toc383440783)

[Effetti contabilizzazione fondi pluriennali statali 33](#_Toc383440784)

[Fondo svalutazione Crediti 34](#_Toc383440785)

[Avanzo di amministrazione per il Fondo svalutazione Crediti 35](#_Toc383440786)

[Anticipazione di liquidità 36](#_Toc383440787)

[Fusioni di comuni 37](#_Toc383440788)

[Fusioni di comuni 38](#_Toc383440789)

[Gestione della IUC 39](#_Toc383440790)

[Pagamenti TASI e TARI 41](#_Toc383440791)

[Verifica gettito IMU anno 2013 42](#_Toc383440792)

[Rinvio al 31 luglio del bilancio di previsione 4](#_Toc383440793)4

 Emendamenti in materia di personale……………………………………………………………45

## Nuova disciplina del regime dell’autosmaltimento dei rifiuti assimilati

All’articolo 2, comma 1, la lettera e) è così sostituita:

“e) il comma 661 è abrogato.”

**Motivazione**

L’attuale formulazione della lettera e) interviene ad abrogare l’ultimo periodo del comma 649 della Legge di Stabilità 2014, abolendo la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni della TARI per i produttori di rifiuti speciali assimilati, proporzionali alla quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero, facoltà che invece dovrebbe venire rimessa alla potestà regolamentare comunale.

Tale facoltà, introdotta in sede di dibattito parlamentare sul ddl Stabilità, viene così sostituita con l’obbligo per i Comuni – già recato dal comma 661 – di escludere dalla TARI le attività produttive “in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero”. In realtà il comma 661 (non dibattuto dall’esame parlamentare) avrebbe dovuto essere abolito a seguito della menzionata decisione parlamentare riguardante il comma 649, in quanto in evidente contrasto con la modifica apportata a quest’ultima norma.

La modifica proposta affida alla decisone comunale l’adozione di agevolazioni per l’autosmaltimento dei rifiuti assimilati delle attività economiche, evitando rischi di forti riduzioni di gettito da questo comparto che si tradurrebbero in aumenti del prelievo sulle famiglie e sulle attività non coinvolte dalla riduzione. La rigidità, almeno nel breve periodo, dei costi del servizio, le cui prestazioni sono stabilite da contratti di servizio pluriennali, esclude la possibilità di contare su significative riduzione di costo. Il mantenimento della facoltatività dell’agevolazione permette quindi di graduarne l’impatto in ragione delle effettive condizioni locali ed evita un ulteriore fattore di incremento del prelievo per la generalità dei contribuenti.

## TASI-TARI Ulteriori modalità di pagamento e invio modelli precompilati

Articolo1

All’articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n.16 dopo la lettera b) inserire la seguente lettera b)-bis:

b-bis) il comma 689 è sostituito dal seguente: “689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI.

**Motivazione**

*In materia di pagamenti ed invio di modelli ai contribuenti è necessario adattare l’attuale disciplina IUC all’effettivo contesto gestionale delle due componenti Tari e Tasi. La modifica proposta è volta all’abolizione della attuale previsione di ulteriore regolazione ministeriale dei pagamenti, con contestuale esclusione dell’ipotesi di obbligatorietà dell’invio di modelli precompilati. Tale ipotesi è inapplicabile all’intera IUC (come attualmente previsto), mentre è quella già costantemente praticata dalla grande maggioranza dei Comuni con riferimento alla componente rifiuti (TARI);*

*Viene pertanto resa facoltativa e correlata ad un accordo con i Comuni presso la Conferenza Stato-Città l’ipotesi di ulteriore regolamentazione dei pagamenti, che dovrebbe limitarsi a facilitare la precompilazione dei modelli con particolare riferimento alla TARI.*

## Modifiche al contenuto essenziale del regolamento IUC.

Articolo 1

All’articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n.16 dopo il comma 4, inserire il seguente comma 5:

5. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 682 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), numero 4), le parole “tengano conto” sono sostituite da “possono tenere conto”;

alla lettera b), numero 1), le parole “tengano conto” sono sostituite da “possono tenere conto”;

**Motivazione**

*La modifica esplicita la facoltatività dell’applicazione dell’ISEE in ambedue le componenti della IUC, nell’ambito dell’applicazione (comunque facoltativa secondo la previsione del comma 682) di agevolazioni di carattere sociale.*

## Dichiarazione IUC

Articolo 1

All’articolo 1 comma 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n.16, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti lettere a)- bis e a)-ter:

1. – bis “Il primo periodo del comma 684 è così sostituito:

“I soggetti passivi presentano la dichiarazione IUC entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

1. – ter “Il comma 685 è così sostituito:

“685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce i modelli e le modalità di presentazione della dichiarazione, anche differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687.”

**Motivazione**

*Nel disegno della nuova IUC, il ddl Stabilità 2014 separa in modo molto netto la disciplina delle due componenti TARI (commi da 641 a 668) e TASI (commi da 669 a 681), ma mantiene sostanzialmente unitarie le forme di gestione, regolate dai commi da 682 a 704.*

*Questa formale unitarietà si scontra con le differenze nelle basi imponibili e nelle modalità di calcolo degli importi dovuti, oltre che con l’aspirazione di molti dei soggetti coinvolti (parte dei Comuni, aziende di gestione dei rifiuti, Min. Ambiente, ecc.) a mantenere ben separati gli oneri da prelievo sui rifiuti rispetto a quelli da prelievo sui servizi indivisibili.*

*La modifica proposta in materia di dichiarazione riguarda l’assicurazione di una maggiore flessibilità ed autonomia del Comune, anche attraverso la facoltà di adozione di modalità differenziate tra le due componenti, esigenza che permane anche dopo la correzione solo parziale intervenuta nel comma 688 in sede di esame parlamentare in materia di scadenze di pagamento.*

## Flessibilità dei criteri di graduazione delle tariffe TARI

Articolo 1

All’articolo 2, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente lettera:

“e-*bis*. Al comma 652, aggiungere alla fine il seguente periodo: “Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui al citato dPR 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del trenta per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.”

**Motivazione**

*Le modalità alternative all’applicazione dei criteri del DPR 158 del 1999 nella graduazione tariffaria della TARI, opportunamente previste dall’attuale formulazione del comma 652, presuppongono tuttavia un’autonoma capacità del Comune di valutare le produzioni di rifiuti medie di ciascuna categoria di utenza. In assenza di studi locali affidabili sulla produzione di rifiuti, l’adozione di tali modalità si presta a contestazioni di legittimità.*

*Appare quindi necessario fornire uno strumento attuativo provvisorio, basato sui criteri dello stesso DPR 158 e, in particolare, sugli intervalli dei coefficienti utilizzabili per la determinazione del prelievo sulle diverse categorie e numerosità familiari, che con questa proposta vengono ampliati, limitatamente al biennio 2014-2015, al fine di assicurare una effettiva maggiore flessibilità all’avvio della TARI, evitando gli eccessivi e repentini aumenti del prelievo che possono colpire alcune attività economiche, oltre che le famiglie numerose.*

*In attesa di un aggiornamento del regolamento statale, è necessario consentire ai Comuni di mantenere il prelievo sulle diverse categorie domestiche e non domestiche non troppo distante dal prelievo operato in base ai precedenti regimi.*

*La modifica proposta prospetta infatti una revisione dei parametri di produzione dei rifiuti previsti dal D.P.R. 158/1999 che risalgono a oltre 15 anni fa e pertanto non tengono conto delle modifiche intervenute nei consumi – e quindi nella produzione dei rifiuti – nonché nelle tecniche di raccolta, smaltimento e recupero, compreso l’aumento della raccolta differenziata.*

## Decorrenza della base imponibile Tari riferita alle superfici catastali

Articolo 1

All’articolo 2, comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente lettera:

“d-*bis*. Al comma 645 è aggiunto il seguente periodo: “L’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.””

**Motivazione**

*L’avvenuta emanazione del provvedimento riguardante l’interscambio informativo, richiamato al comma 647 non costituisce elemento determinante ai fini della determinazione del momento dal quale l’allineamento dei dati catastali con i dati della toponomastica e della numerazione civica comunali potrà dirsi completato.*

*Per evitare dubbi interpretativi, appare opportuno indicare espressamente che la decorrenza dell’adozione delle superfici catastali quale base imponibile di riferimento per la TARI è fissata all’anno successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento concertato presso la Conferenza Stato-città.*

## Responsabilità del pagamento TASI in capo al possessore.

Articolo 1

All’articolo 2, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

“i) Al comma 681, il secondo e il terzo periodo sono così sostituiti: “L’occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, che provvede al pagamento dell’intera imposta con diritto di rivalsa sull’occupante per la quota da questi dovuta.”

**Motivazione**

*La modifica proposta è volta a semplificare gli adempimenti e a limitare la platea di soggetti materialmente tenuti al pagamento della TASI, evitando la proliferazione di versamenti di entità minima, che costituirebbero una fonte di erosione del gettito e di aggravamento delle attività di controllo.*

## Funzionario responsabile IMU - armonizzazione con previsione IUC

Al decreto legge 6 marzo 2014, n.16 dopo l’articolo 1, è inserito il seguente articolo 1- bis

«All’articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni e gli interessi si applica l’articolo 1, commi da 692 a 701, della legge n. 147 del 2013”».

**Motivazione**

*La proposta mira ad uniformare i poteri del funzionario responsabile e le procedure sanzionatorie relative ai tre tributi di cui si compone la IUC, risolvendo soprattutto i dubbi interpretativi relativi al funzionario responsabile IMU, che nella disciplina Ici, applicabile anche all’Imu, in forza del rinvio contenuto nell’articolo 9 del Dlgs n. 23 del 2011, è privo della rappresentanza in giudizio dell’ente, prevista, invece, espressamente nella disciplina IUC dal comma 692.*

*Il dubbio interpretativo deriva dalla sequenza delle norme sotto riportate.*

*L’articolo 1, comma 639 della legge n. 147 del 2013 istituisce l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).*

*I commi da 692 a 701 della legge n. 147 del 2013 recano la disciplina comune alla IUC, precisando che alla nuova imposta si applicano anche le disposizioni comuni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 2006.*

*Il comma 703 precisa tuttavia che l’istituzione della IUC “lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU” e quindi rimane il dubbio se in forza di tale prescrizione le disposizioni recate dai commi 692-701 non siano applicabili alla disciplina Imu.*

*Il dubbio appare rilevante, perché se si ritiene che la rappresentanza in giudizio dell’ente spetti al funzionario responsabile eventuali deleghe conferite dal Sindaco sarebbero sanzionate con l’inammissibilità degli atti processuali presentati dal Comune, e viceversa, se si ritiene che il funzionario IMU non sia legittimato, eventuale deleghe conferite da tale soggetto, porterebbe alla stessa sanzione dell’inammissibilità.*

*Al fine di evitare un inutile contenzioso, e stante la delicatezza del problema, è quindi necessario risolvere fin da subito il dubbio interpretativo.*

## Revisione gettito IMU 2014 sulla base dell’andamento flussi fabbricati D

All’articolo 1, comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n.147, al comma 380-ter, lettera a), il quarto periodo è soppresso.

In alternativa

Al quarto periodo del comma 380-ter, introdotto dal comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono aggiunte le seguenti parole: “ , sulla base di una metodologia concordata con ANCI e tenendo conto delle effettive possibilità di recupero di eventuali pagamenti insufficienti o omessi”.

**Motivazione**

*Con il quarto periodo del comma 380-ter, lettera a) della legge n. 228 del 2012, introdotto dalla legge di stabilità per il 2014, il Governo è autorizzato a modificare le risorse assegnate ai Comuni in modo unilaterale e senza alcuna preventiva concertazione, in ragione dei risultati effettivi del gettito incassato dallo Stato (IMU da fabbricati D).*

*In alternativa all’abolizione della previsione, si propone di attivare il riassestamento delle risorse comunali sulla base di una metodologia concordata.*

## Pubblicazione delle aliquote

All’articolo 1, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

e) 1. Per l’anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dall’articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione.

2. Per l’anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche pubblicate entro il 31 dicembre 2013.

**Motivazione**

*Il 2013 è stato caratterizzato da ripetute modifiche della normativa riguardante i tributi comunali, alcune delle quali intervenute nell’ultima parte dell’anno. Le proroghe del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, da ultimo fissato al 30 novembre, non hanno tuttavia permesso a diversi Comuni di superare obiettive difficoltà nel tempestivo svolgimento dei complessi adempimenti connessi al provvedimento. Tale difficoltà ha portato in taluni casi all’approvazione del documento previsionale e delle deliberazioni connesse, con particolare riferimento alle delibere tributarie, in data successiva al termine del 30 novembre, benché il processo deliberativo sia stato avviato in corretto anticipo attraverso l’adozione del bilancio di previsione da parte della Giunta comunale. Il comma 1 della proposta di emendamento permette, per il solo 2013, di considerare valide tutte le delibere che si sono perfezionate in data successiva all’approvazione del bilancio. Con il comma 2 si assicura l’efficacia, per il solo 2013, alle delibere di istituzione o variazione delle aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef relative al medesimo anno 2013, pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle finanze sul proprio sito Internet entro il 31 dicembre 2013, a fronte del termine ordinario fissato dalla legge al 20 dicembre, a seguito di ritardi di comunicazione da parte dei Comuni.*

*Tale termine è infatti risultato troppo ravvicinato rispetto al termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 (30 novembre) e diversi Comuni hanno comunicato al Ministero le intervenute variazioni dell’addizionale Irpef con ritardi – in qualche caso di uno o due giorni – che rischiano di impedire l’acquisizione di risorse rilevanti a bilanci chiusi.*

## Armonizzazione bilanci

All’articolo 3, comma 2 aggiungere il seguente comma:

1. All’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

1. «Per gli enti in sperimentazione, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per gli enti in sperimentazione l’eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all’articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l’anno».
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di consentire una graduale applicazione delle disposizioni concernenti il bilancio consolidato recate dal DPCM 28/12/2001 gli enti in sperimentazione non considerano le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
4. redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni a partecipazione pubblica locale totale di controllo. Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo.”
5. Al comma 9-bis dell’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 alla fine del primo periodo aggiungere: “e il Consiglio o l’organo decisionale entro il successivo 31 maggio”
6. Nelle more dell’introduzione a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione possono tenere conto nella determinazione del piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, del fondo crediti di dubbia esigibilità istituito dal comma 2 dell’articolo 9, lettera c) del decreto legge 31 ottobre 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, con la legge 28 ottobre 2013, n. 124.

**Motivazione**

*I commi alle lettera a)e b) riprendono le disposizioni inserite nel DL 126 del 2013 non convertito in legge.*

*Gli enti in sperimentazione, per effetto dell’applicazione delle nuove regole contabili, si trovano molto spesso in condizioni di disequilibrio e in base alle disposizioni contenute nel TUEL potrebbero risultare strutturalmente deficitari ed essere sottoposti ai relativi controlli. Al fine di evitare tale situazione la lettera a) propone che, nelle more dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, agli enti in sperimentazione di cui all’articolo 36 del citato decreto legislativo, non si applichino le norme relative agli enti strutturalmente deficitari e alla conseguente soggezione degli stessi ad appositi controlli di cui agli articoli 242 e 243 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

*Il riaccertamento dei residui e l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità possono comportare una situazione di disequilibrio esclusivamente derivante dalla modifica delle modalità di contabilizzazione delle entrate e delle spese stabilite nei nuovi principi contabili. Il comma contenuto alla lettera b) fa si che l’eventuale disavanzo derivante dall’applicazione delle nuove regole contabili possa essere assorbito in un orizzonte temporale coerente con le reali possibilità degli enti di ristabilire l’equilibrio economico e finanziario nel rispetto dei nuovi principi contabili.*

*La riforma introdotta dal decreto legislativo 118 del 2011 e il DPCM 28 dicembre 2011 impone agli enti locali la redazione del bilancio consolidato con un ampio perimetro di consolidamento. L’emendamento di cui alla lettera c), pur riconoscendo l’esigenza di consolidare i dati dell’ente con quelli delle proprie società, ritiene necessario procedere con una graduale applicazione degli adempimenti previsti dal DPCM 28/12/2011, la cui portata è del tutto nuova ed innovativa per gli enti locali. Si ritiene quindi per gli enti in sperimentazione di limitare le società da consolidare che hanno i requisiti previsti nell’emendamento, escludendo le società quotate. Sono, infine, prorogati i termini al 30 settembre (oggi al 30 giugno) per consentire agli enti di consolidare i bilanci delle società definitivamente approvati dai rispettivi organi.*

*Il comma inserito alla lettera d) specifica meglio i termini di approvazione del rendiconto per gli enti in sperimentazione e a regime, stabilendo come termine massimo per l’approvazione del rendiconto da parte degli enti locali il 31 maggio di ogni anno.*

*Gli enti in sperimentazione sono obbligati ad istituire un fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato con modalità predeterminate dal principio applicato alla contabilità finanziaria. Il comma alla lettera e) propone di consentire l’inserimento di tale fondo nel piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.*

## Imposta di registro

Aggiungere il seguente articolo:

“Al comma 1, lettera a), dell’art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, e sue s.m.i. dopo il n. 1 è inserito il seguente n. 1-bis :

‘1-bis Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l’imposta fissa di euro 200,00.’ ”

**Motivazione**

*Per effetto dell’entrata in vigore del comma 1 dell’articolo 10 del D. Lgs. n. 23/2011, l’imposta di registro degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, compresi i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ha subito modifiche che determinano ricadute gravissime per le già esangui finanze dei Comuni.*

*L’articolo 10 stabilisce che per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi sia corrisposta un’imposta pari al 9%, e che, in ogni caso, l’imposta non possa essere inferiore ai 1000 euro.*

*In altre parole, il regime dell’imposta in misura fissa (pari ad € 168,00 fino al 31/12/2013 ed ora di € 200,00 dal 01/01/2014) è stato sostituito con la previsione di un’imposta con un’aliquota del 9% ed in ogni caso non inferiore a 1.000 euro.*

*Si tratta di una norma con conseguenze rilevanti sui bilanci dei Comuni e degli enti territoriali, tanto più che l'onerosità si applica anche ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità. Con le attuali condizioni finanziarie dei Comuni e degli enti territoriali l'applicazione di tale norma comporterà una decisa contrazione della capacità di tali enti di far fronte alla necessità di predisporre i servizi essenziali, come le scuole, gli asili, il verde pubblico.*

*L'emendamento proposto si prefigge, pertanto, di escludere l'applicazione della norma per gli atti di cui al comma 1, lett. a) a favore degli enti territoriali e dello Stato. Si ritiene che tale modifica non abbia conseguenze sui saldi di bilancio in quanto l'esclusione dell'onerosità è limitata nel perimetro dei soggetti pubblici.*

## Risorse derivanti dall’alienazione degli immobili del patrimonio

Aggiungere il seguente articolo:

“Al comma 11 dell’articolo 56 bis del decreto legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013 le parole da ”è altresì” sino alla fine del comma sono sostituite da “il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell’ente.

**Motivazione**

*Il comma 443 della legge 228 del 2013 precisa che i proventi da alienazioni di beni patrimoniali, di cui al comma 6 dell'articolo 162 del TUEL, possono essere utilizzati esclusivamente per le spese di investimento e per la riduzione del debito, in quest’ultimo caso solo in assenza di spese di investimento o per l’eventuale parte eccedente. Successivamente, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, il decreto legge n. 69 del 2013, all’articolo 56-bis comma 11, ha stabilito che è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente.*

*Con il presente emendamento si chiede che la riserva del 10% stabilita dal decreto legge n. 69 del 2013 sia destinata alla riduzione del debito dell’ente. Si ritiene infatti che la logica dell’abbattimento del debito sia perseguita anche attraverso la riduzione del debito dell’ente che lo ha contratto in quanto appartenente alla PA.*

## Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati

All’ articolo 3, aggiungere il seguente comma:

1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti creditori dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall’articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell’ente interessato, un’anticipazione fino all’importo massimo, per ciascun anno, di 100 milioni di euro da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al medesimo articolo 258, nei limiti dell’anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L’anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall’Istat.

3. L’anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014, nei predetti limiti di 100 milioni di euro annui a valere sulla dotazione, per gli anni 2013 e 2014, del fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. L’importo attribuito è erogato all’ente locale, il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell’organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni dall’erogazione. L’organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell’anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell’anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sulla sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di restituzione decorre dal novembre 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell’interno e sono versate al predetto stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, relativo alla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", non erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa negli anni 2013 e 2014.

7. Il comma 17-sexies dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione il decreto del Ministro dell’interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell’articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

**Motivazione**

*La proposta di emendamento è finalizzata a mettere a disposizione dell’ente in dissesto un’anticipazione di liquidità da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria.*

## Crediti dei comuni vs OSL e alleggerimento sanzioni PSI

All’ articolo 3, aggiungere il seguente comma:

All’art. 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto in fine il seguente comma:

“(17 – septies). Per lo stesso motivo, i crediti vantati dai Comuni di cui al comma precedente nei confronti dell’Organismo Straordinario di Liquidazione di cui all’art. 245 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e derivanti da pagamenti effettuati in conto residui passivi nell’anno di dichiarazione del dissesto sono integralmente riconosciuti, con decreto del Ministero dell’Interno, quali crediti privilegiati, direttamente rimborsati dallo Stato al Comune a valere sui trasferimenti del fondo sperimentale di riequilibrio di cui al D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni , di competenza del Comune, per l’esercizio relativo al bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli artt. 259 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Il credito integralmente riconosciuto è gravato da vincolo di destinazione di cassa per il pagamento delle imprese creditrici dei Comuni medesimi, per forniture e lavori fatturati nei tre esercizi successivi a quello di dichiarazione del dissesto finanziario. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall’esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell’ente, sono esonerati dalla sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 comminata dal Ministro dell’interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell’equilibrio.”

**Motivazione**

*L’emendamento proposto è finalizzato a liberare l’amministrazione ordinaria dell’ente in difficoltà dal peso degli obblighi provenienti dalla gestione liquidatoria (dall’OSL) attraverso il riconoscimento come crediti privilegiati, direttamente rimborsati dallo Stato, dei crediti vantati dal Comune nei confronti dell’Organismo straordinario di Liquidazione.*

## Estensione da 60 a 90 giorni per deliberare il piano di riequilibrio finanziario

All’ articolo 3, comma 3 aggiungere il seguente comma:

3-bis. All’articolo 243-bis, comma 5, del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, le parole “60 giorni” sono sostituite dalle seguenti “90 giorni”.

**Motivazione**

*La proposta è finalizzata a mettere a disposizione dell’ente in difficoltà un tempo maggiore per la predisposizione e conseguente deliberazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in ragione della complessità e quantità degli elementi che compongono lo stesso.*

##

## Possibilità di modificare il piano di predissesto

All’ articolo 3, comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Al comma 6, dell’artcolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, aggiungere il seguente comma:

“6-bis. L’ente locale nella relazione semestrale può prevedere eventuali misure correttive al piano di riequilibrio in corso, senza variarne i termini, qualora venissero meno i presupposti di cui all’articolo 243bis. La proposta di modifica del piano, che può prevedere anche la richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano modificato, svolge la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.”

**Motivazione**

*Nell’attuale disciplina c.d. del pre-dissesto non è prevista la possibilità di modificare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Con l’emendamento proposto si fornisce la possibilità di modificare il piano in ragione dei cambiamenti economico finanziari che si potrebbero verificare nel corso della durata del piano.*

## Estensione del termine per ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

**All'articolo 3, il comma 3 è sostituito come segue :**

**“La predetta procedura non può essere iniziata fino a che il Prefetto non abbia proceduto a notificare a tutti i consiglieri il provvedimento previsto dall'ultimo periodo dell'art.6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149 ”.**

**Motivazione**

*La disposizione da la possibilità all’ente in difficoltà di usufruire di un margine temporale maggiore per ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.*

## Fondo liquidità – piano di riequilibrio finanziario pluriennale

All’ articolo 3, comma 2 aggiungere il seguente comma:

2-bis. All’articolo 1 comma 10-bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: “anche se riconosciuti in bilancio in data successiva”, sono inserite le seguenti: “ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti”.

**Motivazione**

*Si propone di estendere l’assegnazione delle risorse oltre ai pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, anche ai debiti fuori bilancio contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.*

## Termini e condizioni di presentazione nuovo piano di riequilibrio

All’articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

2.  All'articolo [1](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART26) della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923), dopo il comma 573 è inserito il seguente:

“573- bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall’art. 243 bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, è data facoltà, in alternativa alla dichiarazione di dissesto ex art. 6, comma 2, D.L. 149/12, di riproporre un nuovo piano di riequilibrio sulla scorta dei rilievi della magistratura contabile, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego, ovvero dalla decisione emessa ai sensi dell’art. 243 quater comma 5. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l’art.243 quater comma 7 del predetto Testo Unico.

**Motivazione**

*La disposizione mette a disposizione dell’ente in difficoltà un margine temporale maggiore per la presentazione di un nuovo Piano di riequilibrio finanziario.*

## Modifiche alla disciplina del pre-dissesto articolo 243-bis comma 8 lettera g)

All’articolo 3 aggiungere il seguente comma:

All’articolo 243-bis, comma 8 lettera g), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere infine le seguenti parole: “fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge”.

**Motivazione**

*La norma prevede per gli Enti che accedono alla procedura pluriennale di riequilibrio l’impossibilità di contrazione di nuovo indebitamento salvo che per i debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento.*

*La modifica proposta si rende necessaria al fine di tenere conto di eventuali deroghe disposte da altre norme.*

## Modifiche alla disciplina del pre-dissesto articolo 243-bis comma 9 lettere b) e c)

All’articolo 3 aggiungere il seguente comma:

All’articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

1. entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all’intervento 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all’interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:
	1. l’ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell’importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall’ultimo rendiconto approvato;
	2. dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei *costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto*, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;
2. entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all’intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:
	1. l’ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell’importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall’ultimo rendiconto approvato;
	2. dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;

Ed infine, all’articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l’ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa rientranti negli interventi 03 e 05. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all’interno del piano di riequilibrio approvato;

**Motivazione**

*L’attuale previsione normativa prevede un taglio netto del 10%, da programmare nei primi tre anni di adesione alla procedura, delle prestazioni di servizio, intervento 03, della spesa corrente. Nel computo, devono essere incluse anche le spese con specifico finanziamento a carico del bilancio di altri enti. Poiché il taglio percentuale deve essere calcolato sull’intero importo della spesa rientrante nell’intervento 03, la previsione di un taglio del 10%, combinata all’impossibilità di comprimere spese legate a finanziamenti specifici, determina, di fatto, l’applicazione di una percentuale di taglio superiore a quella prevista. Inoltre, la formulazione del taglio basata sul target di spesa, piuttosto che sulla mera riduzione lineare da misurare al termine del periodo di riferimento, garantisce il raggiungimento dell'obiettivo stabilito dalla legge contenendo, entro limiti maggiormente accettabili in relazione all'attuale congiuntura economica, il sacrificio imposto alla collettività.*

*Analogamente, il termine di tre anni per il raggiungimento del target non appare congruo rispetto alla possibile durata massima del piano. L’estensione del periodo entro il quale il target di risparmio deve essere raggiunto appare più in linea con la previsione di durata massima del piano.*

*Infine, è introdotta la facoltà per l’ente aderente alla procedura pluriennale di riequilibrio di compensare, nel corso del quinquennio, le misure di rientro e contrazione della spesa corrente compensandone l’effetto totale pur non rispettando le specifiche prescrizioni. Si tratta di una scelta legata al fatto che ciascun ente, in attuazione di proprie scelte di carattere puramente gestionale, potrebbe avere necessità di allocare diversamente le somme in bilancio. La normativa attuale non prevede tale facoltà, determinando un evidente vulnus in termini di autonomia degli enti.*

## Modifiche alla disciplina di riequilibrio finanziario, articolo 243-ter comma 2

All’articolo 3 aggiungere il seguente comma:

All’articolo 243-ter, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, aggiungere infine il seguente periodo: “*, fatto salvo per quanto stabilito al D.L. 145 del 23/12/2013 all’art 13 comma 9, in virtù del quale il periodo massimo di restituzione si intende elevato ad un trentennio.”*

**Motivazione**

*La norma prevede per gli enti che hanno deliberato la procedura pluriennale di riequilibrio una anticipazione a valere sul Fondo di Rotazione, con la modalità della relativa restituzione nel periodo massimo di un decennio.*

*L’emendamento al secondo comma in questione prevede, per l’ente di cui alla deroga, che il periodo massimo di restituzione della anticipazione sia elevato ad un trentennio, agevolando la propensione dell’Ente all’investimento.*

## Modifiche alla disciplina di riequilibrio finanziario, articolo 243-quater

All’articolo 3 aggiungere il seguente comma:

All’articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, aggiungere infine i seguenti commi:

8. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all’ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano stesso. Tale proposta, corredata dal parere positivo dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

9. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma precedente, l’ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell’organo di revisione economico-finanziaria previsti al comma 6.

**Motivazione**

*L’attuale strutturazione della normativa non contempla l’ipotesi che il miglioramento della situazione finanziaria che, in precedenza, aveva costretto l’ente ad aderire alla procedura di riequilibrio, possa determinarsi in anticipo rispetto agli obiettivi posti dal piano stesso. Con la modifica proposta, viene espressamente contemplata questa possibilità, pur nel rispetto dei ruoli dei diversi attori del processo.*

## Pagamenti e anticipazione di liquidità. Modifiche al D.L. n. 35 del 2013.

All’articolo 3 aggiungere il seguente comma:

All’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con la legge 6 giugno 2013 n. 64, sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, inclusi i Debiti fuori bilancio, di parte corrente, riconosciuti ai sensi dell’art. 194 del TUEL 267/2000 maturati alla data del 31 dicembre 2012**,** ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

L'anticipazione e' concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa annualmente disponibili ed e' restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni, iscrivendo il valore della anticipazione concessa ai sensi del DPR 194 del 31/01/1996, nella parte entrata del bilancio dell’ente al codice 5.03 e nella parte della spesa al codice intervento 3.01.03.03, e dall’anno successivo alla erogazione, imputando il valore dell’ammortamento delle rate trentennali e per gli interessi al competente intervento 06 della spesa corrente, alle specifiche annualità in forza di impegni iscritti nelle annualità dei bilanci pluriennali in cui ricade il rimborso

**Motivazione**

*Il comma in questione disciplina la gamma dei pagamenti in forza della anticipazione di liquidità concessa dalla CDP.*

*L’emendamento in questione ricomprende tra i debiti certi, liquidi ed esigibili anche i Debiti Fuori Bilancio riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012.*

*L’emendamento, inoltre, disciplina la modalità di contabilizzazione della restituzione della anticipazione in parola, specificando che la stessa sia imputata alle annualità competenti in forza di specifici impegni pluriennali.*

## Termini di presentazione nuovo piano di riequilibrio finanziario

All’articolo 3, aggiungere il seguente comma:

al comma 573 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 sono introdotte le seguenti modifiche:

1) alle parole: **“entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 243-bis, comma 5, del testo unico”** sono sostituite le parole: **“entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”**;

2) alle parole: **“qualora dimostrino dinanzi alla Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario”** sono sostituite le parole: **“qualora sia stato certificato nell’ultimo rendiconto approvato che l’ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale”**;

3) alle parole: **“in pendenza del termine di trenta giorni”** sono sostituite le parole: **“in pendenza del termine di novanta giorni”**.

**Motivazione**

*Il comma 573-bis dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 ha introdotto la facoltà, per i comuni che avessero ottenuto da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti un diniego all’approvazione del piano di riequilibrio, di proporre un nuovo piano di riequilibrio entro il termine perentorio di novanta giorni a decorrere dalla data del diniego stesso.*

*Il precedente comma 573 definisce invece un termine inferiore, a far data dall’entrata in vigore della legge di stabilità (indipendentemente dunque dal tempo maturato nell’iter procedimentale della valutazione del piano di riequilibrio), per concedere la stessa facoltà ai comuni per i quali fosse intervenuto un diniego all’approvazione del piano di riequilibrio da parte del consiglio comunale.*

*L’emendamento proposto ha lo scopo di parificare la facoltà concessa ai comuni in difficoltà finanziaria che stessero predisponendo il piano di riequilibrio secondo il DL 174/2012, avendo ottenuto un diniego all’approvazione del piano, indipendentemente dalla sede presso la quale fosse intervenuto il diniego stesso.*

## Effetti contabilizzazione fondi pluriennali statali

Al comma 1 dell’articolo 18 del decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014 dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente periodo.

“Agli Enti per i quali sia accertata la violazione del patto di stabilità interno riferita ad anni precedenti al 2014, a causa delle spese finanziate attraverso i fondi pluriennali ed i mutui di cui all’articolo 2, della legge 30 luglio 2002, n. 174, ivi incluso il rifinanziamento della predetta norma attraverso l’articolo 4 comma 176 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 26, 28 e 31 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.”

**Motivazione**

*Con il presente emendamento si chiede di non applicare, per gli anni precedenti al 2014, il sistema sanzionatorio derivante dalla violazione del Patto di Stabilità Interno da parte del Comune di Molfetta a causa delle spese per i lavori del porto e della relativa contabilizzazione delle poste di bilancio.*

*Considerando l’importanza strategica dell’opera e considerando che lo Stato si è fatto carico della stessa attraverso la contrazione di debiti per consentirne il finanziamento, si chiede che le spese connesse a tale opera non siano determinanti per il rispetto del Patto di Stabilità del Comune di Molfetta nel periodo fino al 2013.*

## Fondo svalutazione Crediti

All’articolo 3 aggiungere il seguente comma:

“All’articolo 6 comma 17 primo periodo del decreto legge n.95 del 2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. le parole “al 25 per cento” sono sostituite dalle parole “al 10 per cento”.

**Motivazione**

L’articolo 6 comma 17 primo periodo del decreto legge n.95 del 2012 dispone che: “ *A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al* [*decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196ART0)*, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.”*

Con il presente emendamento si chiede di abbassare la percentuale di alimentazione del fondo svalutazione crediti dall’attuale 25 per cento al 10 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

## Avanzo di amministrazione per il Fondo svalutazione Crediti

All’articolo 3 aggiungere il seguente comma:

“Il comma 17 dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013 n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64 è soppresso.

Al comma 3bis dell’articolo 187 del decreto legislativo n.267 del 2000 è aggiunta infine la seguente frase “e per il finanziamento del fondo svalutazione crediti di cui all’articolo 6 comma 17 del decreto legge n.95 del 2012.”

**Motivazione**

Con l’emendamento si chiede di sopprimere la seguente disposizione del comma 17 dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013 n.35 *“ 17.  Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'*[*articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771393ART21)*, convertito con modificazioni dalla* [*legge 7 agosto 2012, n. 135*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773044ART0)*, relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al* [*decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196ART0)*, è pari almeno al 30 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.”*

Con lo stesso emendamento si chiede anche di poter utilizzare l’avanzo di amministrazione per il finanziamento del fondo svalutazione crediti di cui all’articolo 6 comma 17 del decreto legge n.95 del 2012.

## Anticipazione di liquidità

All’articolo 3 aggiungere il seguente comma:

“ Gli Enti Locali che hanno fatto ricorso all’anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del DL 35/2012, possono, mandando in economia l’impegno corrispondente all’anticipazione stessa, assunto nel titolo III della spesa, utilizzare tale somma per radiare residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità.

Conseguentemente, come previsto nell’art. 5 – Garanzia – del Contratto di Anticipazione tra l’Ente e la Cassa Depositi e Prestiti, l’Ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell’Anticipazione, le somme occorrenti al rimborso dell’Anticipazione”.

**Motivazione**

*Con il presente emendamento si chiede di introdurre la possibilità, per gli Enti che hanno fatto ricorso all’anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del DL 35/2012, di utilizzare tali somme per radiare residui inesigibili o di dubbia esigibilità, mandando in economia l’impegno corrispondente all’anticipazione, assunto nel titolo III della spesa.*

*Nell’emendamento si dispone inoltre l’impegno da parte dell’Ente ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell’anticipazione di liquidità di Cassa Depositi e Prestiti, le somme occorrenti per il relativo rimborso.*

## Fusioni di comuni

All'art. 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

"All'art. 15, comma 3, del d. Lgs. N. 267 del 2000 sostituire le parole " successivi alla " Con le parole "decorrenti dalla"

**Motivazione**

*Il comma 3 dell’articolo 15 stabilisce che per favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. Con il presente emendamento si chiede che il contributo sia erogato a decorrere dalla fusione dei Comuni.*

## Fusioni di comuni

All'art. 12, al comma 1, sostituire le parole " dall'anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo. Per le sole fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione." con le seguenti: "dall'esercizio finanziario di decorrenza dell'istituzione del nuovo Comune".

**Motivazione**

*L’articolo 12 stabilisce che al fine di permettere la corretta pianificazione dei bilanci dei nuovi comuni sorti dalla fusione, specifica che il contributo di cui al comma 3 dell’articolo 15, del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia corrisposto a decorrere dall’anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo, ad eccezione delle fusioni che decorrono dal mese di gennaio, per le quali il contributo straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione.*

*Con il presente emendamento si chiede che il contributo sia erogato dall'esercizio finanziario di decorrenza dell'istituzione del nuovo Comune.*

## Gestione della IUC

All’articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n.16 aggiungere la seguente lettera i)

“i) il comma 691 è sostituito dai seguenti:

«691. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell’accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

691-bis. La gestione dell’accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 668 e ferma restando la facoltà di cui al comma 691, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-quater, ultimo periodo, dell’articolo 5 del dl n. 102 del 2013. L’affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI»”

**Motivazione**

*Nel disegno della nuova IUC, il ddl Stabilità 2014 separa in modo molto netto la disciplina delle due componenti TARI (commi da 641 a 668) e TASI (commi da 669 a 681), ma mantiene sostanzialmente unitarie le forme di gestione, regolate dai commi da 682 a 704.*

*Questa formale unitarietà si scontra con le differenze nelle basi imponibili e nelle modalità di calcolo degli importi dovuti, oltre che con l’esigenza di mantenere ben separati gli oneri da prelievo sui rifiuti rispetto a quelli da prelievo sui servizi indivisibili.*

*L’attuale comma 691, nella formulazione modificata presso la Commissione Bilancio della Camera permette una deroga temporanea (fino alla durata del contratto in essere) alle ordinarie modalità di gestione, che consente di mantenere l’accertamento e la riscossione della Tari in capo alle aziende affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, e – per la sola TASI – ai soggetti Abilitati già incaricati degli analoghi servizi in materia di IMU, Tarsu o Tares.*

*Tralasciando alcuni aspetti redazionali e lessicali, la nuova formulazione, in parte migliorativa del testo originario, lascia nella precarietà i servizi di gestione dell’entrata realizzati presso le aziende di gestione dei rifiuti, la cui possibile prosecuzione dovrebbe essere definitivamente stabilita a regime, e introduce elementi di incertezza circa la possibilità di proseguire fino alla scadenza contrattuale i servizi di gestione Tari che siano stati già affidati a soggetti abilitati a norma dell’articolo 53, d.lgs. n. 446/1997.*

*La modifica proposta con i nuovi commi 691 e 691-bis, consente ai Comuni di avvalersi, anche a regime, delle aziende preposte al servizio rifiuti, presso le quali nel caso di adozione della Tia sono stati negli anni costituiti rilevanti apparati tecnico-professionali per la gestione dell’entrata, nonché di proseguire negli affidamenti in essere, con riferimento sia alla TARI che alla TASI, fino alla naturale scadenza dei contratti.*

## Pagamenti TASI e TARI

All’articolo 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n.16 aggiungere il seguente comma 2

“2. Al comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo modificato dalla lettera b) dell’articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni

1. il primo periodo è abolito;
2. al secondo periodo, dopo le parole “Il versamento” sono aggiunte le parole “della Tasi,”

**Motivazione**

*La riformulazione del comma 688 della Legge di stabilità 2014, attualmente recata dall’articolo 1, comma 1, lett. b) del dl 16, diversifica le modalità di pagamento Tari e Tasi, disponendo che la riscossione della Tasi sia ricondotta esclusivamente al circuito F24.*

*Per la TARI si ammette, oltre all’F24, anche l’utilizzo delle “altre modalità offerte dai servizi elettronici interbancari e postali” già introdotte per il 2013 nel dispositivo Tares. Questo stesso dispositivo era previsto nella legge di stabilità 2014 per ambedue le componenti.*

*Introdurre difformità nelle modalità di pagamento della Tari e della Tasi appare inopportuno e ingiustificato, in quanto costituisce un obiettivo intralcio per le scelte dei Comuni che vogliono (e possono, sulla base della situazione delle rispettive banche dati) gestire in modo coordinato il prelievo Tasi-Tari, ad esempio inviando i modelli precompilati all’inquilino, comprendenti ambedue i prelievi, che potrebbero, alla luce della modifica recata dal dl 16, dover includere due modelli di pagamento distinti.*

*La scelta del Governo a poche settimane dall’approvazione della Legge di stabilità non appare altresì giustificata da motivi di opportunità connessi alla sollecita conoscenza dei dati di pagamento della Tasi. Si ritiene infatti che l’obiettivo della conoscenza tempestiva del dato di pagamento Tasi possa essere raggiunto agevolmente imponendo alle banche e a Poste italiane, quali intermediari comunque esclusivi del pagamento, l’invio di rendicontazioni omogenee a quelle dell’F24, come già previsto nell’ultima parte – invariata – del comma 688, che testualmente obbliga alla rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.*

## Verifica gettito IMU anno 2013

All’articolo 7, comma 1, al testo del comma 729-quater della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo, le parole da “ per i soli comuni interessati,” sino a “30 giugno 2014.” sono soppresse;
2. dopo le parole “, di cui al comma 729-ter, “ aggiungere le seguenti “le rettifiche in conto residui devono essere operate entro il 30 settembre 2014, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”
3. dopo le parole “apposito impegno di spesa” aggiungere le seguenti “, non considerato ai fini del saldo di cui al comma 3 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183,”

**Motivazione**

*L’articolo 7 del dl 16 introduce in legge la previsione della revisione del gettito dell’IMU 2013 già concordata con l’accordo relativo alla ripartizione dell’FSC 2013 del 25 settembre 2013. Tale revisione appare indispensabile per evitare che in talune situazioni (in particolare comuni di piccola dimensione demografica con basi imponibili da fabbricati D di valore rilevante) la ripartizione dell’FSC, determinata ex ante sulla base delle stime del gettito del gettito acquisito allo Stato per i fabbricati D, sia mal dimensionata e produca risultati distorti in termini di complessiva dotazione di risorse standard (IMU ad aliquota di base più assegnazione da Fondo di solidarietà).*

*La modifica proposta al comma 729-quater riguarda due aspetti operativi ed è necessaria in considerazione del periodo di attuazione della revisione, in concomitanza con la salvaguardia degli equilibri di bilancio. In primo luogo viene abolito il riferimento ai “comuni interessati” poiché in linea di principio nessun Comune è escluso dagli effetti della revisione del gettito, che viene effettuata in costanza delle risorse disponibili per l’FSC 2013 e pertanto rende necessario – almeno in teoria – il riassestamento dell’intero riparto del fondo in presenza di qualsiasi variazione.*

*In secondo luogo, la modifica proposta permette di rendere neutrale la revisione del gettito IMU 2013 ai fini del patto di stabilità interno, poiché sul bilancio 2013 regola tale operazione in conto residui, mentre ove il comune debba impegnare spesa nel 2014 per alimentare il fondo di solidarietà comunale, tale spesa viene esclusa dal saldo utile ai fini del patto di stabilità interno.*

## Rinvio al 31 luglio del bilancio di previsione

All’articolo 2 aggiungere il seguente comma:

“Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito dal decreto ministeriale 13 febbraio 2014 al 30 aprile 2014, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.”

**Motivazione**

*Con il presente emendamento si chiede di rinviare ulteriormente, al 31 luglio 2014, il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali. Il rinvio viene chiesto a causa del permanere di una pluralità di elementi di incertezza caratterizzanti l’attuale quadro di finanza locale che rendono estremamente problematica la redazione dei bilanci di previsione per il 2014.*

**Disposizioni in materia di contrattazione decentrata**

Modifiche all’articolo 4

Art. 4

(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi)

All’articolo 4, al comma 3:

* dopo le partole *“agli atti”,* sono aggiunte le seguenti:  *“di costituzione e”;*
* dopo le parole “*che non abbiano comportato”*, sono soppresse le seguenti *“né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né”;*

**Motivazione**

L’emendamento è necessario al fine di meglio chiarire la portata applicativa della disposizione in oggetto; l’emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto la norma continua a trovare applicazione solo per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Disposizioni a favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**

Modifiche all’articolo 20

Art.20

(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell’aprile 2009)

All’articolo 20, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

3. “L’efficacia delle disposizioni recate dall’articolo 3 bis, comma 8 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135,  è prorogata di un biennio.”

**Motivazione**

In relazione al protrarsi dello stato di emergenza per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e alla necessità di sostenere le pressanti richieste dei cittadini e delle imprese per agevolare ed accelerare la ricostruzione, i dipendenti degli enti locali sono chiamati a rafforzare il proprio impegno lavorativo, flessibilizzando la propria attività in funzione del mutato contesto lavorativo e sociale.

Si rende pertanto indispensabile prorogare l’efficacia delle disposizioni che consentono agli Enti, nel rispetto dei limiti generali posti dalle norme in materia di contenimento delle spese di personale,  di incrementare le risorse destinate a finanziare il trattamento accessorio del personale coinvolto.

La proroga non genera maggiori costi di personale, essendo assoggettata al regime di vincolistico previsto sia dai commi 557 e 562 dell’art. 1 legge 296/2006, sia dal comma 7 dell’art. 76 del DL 112/2008.

**ARTICOLI AGGIUNTIVI**

**Disposizioni in materia di assunzioni e spese di personale**

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1 bis

 (Misure di razionalizzazione della spesa)

1. *Dopo il comma 557 dell’articolo unico della Legge  27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente:* “557 quater. Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorre dall’anno 2014 gli Enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all’entrata in vigore della presente disposizione. La  spesa di personale è da considerarsi comprensiva della spesa corrispondente alle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo  39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno contabile.”
2. *All’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:* “E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell’ 80 per cento nell’anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018”;

1. *Il comma 562 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato*:
2. *dopo le parole “*non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno*”* *sono aggiunte le seguenti:* “, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni”;
3. *le parole* “dell'anno 2008” *sono sostituite dalle seguenti*: “dell’anno 2004.”.

4. *All’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente*:

“3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni”.

**Motivazione**

**La modifica proposta al comma 1** è necessaria al fine di chiarire in via definitiva la portata applicativa del comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), anche a seguito delle recenti pronunce della Corte dei Conti che hanno fornito una lettura del dettato normativo molto restrittiva; l’emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto è comunque fatto salvo il rispetto degli specifici obblighi di riduzione delle spese di personale e di contenimento delle assunzioni già definiti dalla legge.

**La modifica proposta al comma 2** è necessaria poiché appare indispensabile ampliare, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale e coerentemente con quanto già previsto per le Amministrazioni statali, le possibilità assunzionali degli Enti locali per i quali il blocco delle assunzioni, molto più incisivo rispetto al blocco attualmente previsto per le Amministrazioni centrali, sta determinando serie difficoltà nell’erogazione di servizi alla comunità. L’emendamento con comporta oneri aggiuntivi in quanto le spese di personale sono computate ai fini del rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità.

**La modifica proposta al comma** **3**  è necessaria per evitare che i comuni di piccole e piccolissime dimensioni demografiche e le Unioni di Comuni di cui al comma 1 dell’articolo 16 del D.L. n. 138/2011, assoggettate al patto di stabilità – rispettivamente – a decorrere dal 2013 e dal 2014, debbano applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il turn over e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l’erogazione dei servizi.

In secondo luogo, si propone di coerentizzare il limite di spesa del personale con le pregresse evoluzioni normative,; la recente modifica, operata con la legge n. 44/2012, che ha sostituito il riferimento al 2004 con quello al 2008, si è rivelata particolarmente penalizzante per i numerosi piccoli e piccolissimi Comuni che hanno registrato un contingente calo della spesa nel 2008 rispetto al 2004.

Entrambe le proposte emendative non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto riferite a spese già legittimamente assestate nei precedenti esercizi finanziari annui secondo il principio della virtuosità di bilancio.

**La modifica proposta al comma 4** mira a chiarire che fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi associativi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli, proprio al fine di garantire una maggiore flessibilità.

**Assunzioni di dirigenti a tempo determinato**

Dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:

Articolo 4 bis

1. Il comma 1 dell’articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito: “1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un’adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell’amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell’organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.”.

2. Il comma 5 dell’articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito: “Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”

3. L’articolo 19, comma 6 quater, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.

4. All’articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Per gli enti locali il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 70 per cento della spesa sostenuta nel 2009.”.

**Motivazione**

Il recente intervento normativo operato con decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, non ha risolto le problematiche negli Enti locali relative alla possibilità di conferire incarichi dirigenziali con contratti a termine.

Infatti, occorre considerare che la percentuale massima di incarichi a termine ivi individuata - 10% del totale dei posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato - non consente, nella stragrande maggioranza degli enti, di assumere neppure un dirigente.

Il presente emendamento definisce un assetto rispettoso del principio per cui le pubbliche amministrazioni assumono di regola con contratti a tempo indeterminato (cfr. art. 36 D. Lgs n. 165/2001) e, naturalmente, del principio per cui ai pubblici impieghi si accede mediante procedure selettive pubbliche, garantendo tuttavia la giusta dose di flessibilità ed autonomia all’interno degli enti (in questa direzione anche Corte dei conti Lazio n. 47/2011 e Toscana n. 519/2011).

La modifica proposta all’ultimo comma è finalizzata a consentire agli Enti locali un maggiore margine di autonomia nel ricorso alle forme di lavoro flessibile, coerentemente con l’esigenza di garantire servizi ai cittadini. L’emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di riduzione della spesa di personale complessiva.

**Mobilità e assorbimento di personale delle società partecipate**

Dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:

Articolo 20 bis

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 563, primo periodo, le parole: “*in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale”* sono soppresse.
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 568 è inserito il seguente: *568 bis. Le amministrazioni pubbliche procedenti, in applicazione dei princìpi evincibili dal comma 6 dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, possono riservare, nell’ambito delle procedure concorsuali pubbliche da bandire nel triennio successivo all’anno in cui si concludono i processi di cui ai commi precedenti, una quota non superiore al 50% dei posti da bandire al personale delle società in esubero che, dopo l’applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione. Il medesimo personale ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l’impiego nell’ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni. Fermo restando il rispetto del limite di incidenza della spesa di personale stabilito dall’articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive modifiche e integrazioni, nonché gli obblighi di contenimento delle spese di personale, alle riserve di cui al precedente periodo non si applicano le vigenti diposizioni limitative alle assunzioni a tempo indeterminato.*

**Motivazione**

Gli emendamenti vengono presentati al fine di agevolare i percorsi di mobilità del personale in esubero delle società partecipate e al fine di garantire, nel rispetto del dettato costituzionale e degli obblighi di contenimento delle spese, la tutela occupazionale di detto personale.

Gli emendamenti non presentano oneri aggiuntivi in quanto resta fermo l’obbligo per le Pubbliche amministrazioni di contenere l’incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente entro i limiti definiti dal vigente quadro normativo e l’obbligo di rispettare il principio di contenimento delle spese di personale.

**Assunzioni di personale nelle società partecipate**

Dopo l’articolo 20 bis è inserito il seguente:

Articolo 20 ter

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: *c. 2 bis*. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l’Ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a proprio carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1 gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l’incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.
2. L’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abrogato.

**Motivazione**

L’emendamento viene proposto in quanto le norme che impongono anche all’universo delle società partecipate, delle Aziende speciali, Istituzioni, ecc. il rispetto dei vincoli in materia di assunzioni, spese di personale e riduzione degli oneri contrattuali, consulenze ed indennità sono poco chiare e di difficile interpretazione, sia relativamente all’ambito di applicazione che alla portata dei citati vincoli.

Inoltre, con la legge di stabilità 2014 sono stati estesi i vincoli assunzionali anche alle Aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, finora opportunamente escluse dagli stessi, proprio perché trattasi di servizi ed attività ad alto impiego di capitale umano. Nello specifico, la deroga contenuta nella legge di stabilità, che consente ai Comuni di escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono tali servizi, appare del tutto insufficiente, in quanto la norma pone comunque l’obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale; in evidente antitesi con la finalità stessa della deroga.

Fermo restando, pertanto, la necessità e l’opportunità di estendere anche ai soggetti controllati dagli enti locali specifici limiti in materia di spese di personale, si rende indispensabile una rivisitazione della normativa, al fine di fare chiarezza e definire un assetto di regole che sia effettivamente applicabile anche a tali soggetti.

**Articolo 2**

**(Ulteriori modificazioni alla**[**legge 27 dicembre 2013, n. 147**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147)**).**

*Al comma 1 dopo la lettera a) è inserita la seguente:*

Alla fine del comma 551 sono aggiunti i seguenti periodi:“In alternativa a quanto stabilito al presente comma e dal comma 552, la pubblica amministrazione locale socia, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 31 dicembre 2015, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di quattro anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si discostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l’ente socio applica le disposizioni sull’accantonamento di cui al presente comma.”

**Motivazione**

*E’ necessario prevedere una fase di transizione, prima dell’applicazione del vincolo di accantonamento, che permetta ai soggetti in questione di rientrare dalla passività riscontrata ovvero all’ente socio di prevedere una razionalizzare gli stessi, senza vincoli finanziari imposti.*

*Nel caso in cui i succitati soggetti non rispettino le previsioni del piano di razionalizzazione ovvero di rientro, allora vige l’applicazione delle norme in questione, a salvaguardia del processo.*